



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TORINO



**crea**  
Consiglio per la ricerca in agricoltura  
e l'analisi dell'economia agraria

**eurac**  
research

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI**

**DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA),**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO (UNITO)**

**Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA)**

**Dipartimento di Culture, Politica e Società (DiCPS),**

**EURAC RESEARCH – BOLZANO-BOZEN**

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Dott. Cons. Gian Luca Calvi che agisce in qualità di Commissario Straordinario dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

**e**

l'Università di Torino (di seguito denominata **UNITO**) con Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (di seguito denominato **DISAFA**), C.F. 80088230018, P.IVA. 02099550010, avente sede in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO), rappresentato dal Direttore Prof. Carlo Grignani, nato

il \_\_\_\_\_, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 giugno 2020;

e con il Dipartimento di Culture, Politica e Società (di seguito denominato **DiCPS**) C.F. 80088230018, P.IVA. 02099550010, con sede in Torino, Lungo



	agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in	
	data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata	
	legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore	
	agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena	
	autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;	
	- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori	
	produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le	
	università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;	
	- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi	
	di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea,	
	ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali,	
	pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;	
	- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale	
	o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;	
	- in particolare coordina le attività della Rete Rurale Nazionale e garantisce un	
	costante collegamento tra il MiPAAF, le Regioni e le altre istituzioni locali	
	coinvolte nella implementazione delle politiche per lo sviluppo rurale a livello	
	territoriale;	
	- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento	
	dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;	
	- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di	
	integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine	
	di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;	
	- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e	



sofisticazione, nonché degli impianti e delle tecnologie per l'ottimizzazione degli allevamenti. Il Centro svolge anche attività di conservazione della biodiversità zootecnica, nonché il miglioramento genetico delle specie foraggere e proteiche per l'alimentazione zootecnica. Il Centro si compone di quattro sedi: Lodi, Monterotondo (RM), Modena e Bella (PZ).

**L'UNITO**, cui appartengono il **DISAFA** e il **DiCPS**:

- è, ai sensi del proprio Statuto, un'istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;

- in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, ai sensi dell'Art. 71 – c. 1 del proprio Statuto, intende potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca di interesse comune;

Il **DISAFA** svolge attività di ricerca e didattica inerenti:

- gli ecosistemi agrari e forestali e le filiere agroalimentari, tenendo in considerazione gli aspetti economici ed ambientali;

- la gestione sostenibile e la pianificazione delle risorse nei sistemi di allevamento pastorali in relazione all'ambiente e ai territori;

Inoltre con numerosi progetti il **DISAFA**:





	trasferimento dell'innovazione tecnologica, sociale e organizzativa nei settori	
	agricolo, agroalimentare, forestale, della pesca e ambientale, con particolare	
	attenzione ai contesti produttivi marginali e, segnatamente, alle aree interne e	
	montane.	
	<b>Art. 3 – Comitato di indirizzo strategico</b>	
	Con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa è istituito un Comitato di indirizzo	
	strategico, con il compito di implementare e monitorare le azioni programmatiche	
	oggetto della collaborazione.	
	Le Parti stabiliscono che codesto comitato sarà composto dai seguenti	
	responsabili:	
	per il <b>DISAFA</b> : il Prof. Luca Battaglini;	
	per il <b>DiCPS</b> : il Prof. Filippo Barbera;	
	per il <b>CREA-PB</b> : la Dr.ssa Daniela Storti;	
	per il <b>CREA-ZA</b> : il Dr. Salvatore Claps,	
	per <b>EURAC</b> : il Dr. Andrea Membretti.	
	Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno, predisporrà una	
	relazione sullo stato di attuazione del presente accordo che sarà inviata a ciascuno	
	dei firmatari, proponendo eventualmente nuove azioni programmatiche.	
	La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi	
	a titolo gratuito.	
	<b>Art. 4 – Comitato Scientifico</b>	
	Per una valida e proficua realizzazione delle attività del Protocollo, le Parti	
	costituiscono un Comitato Scientifico con funzioni di supervisione scientifica.	
	8	

	I membri del Comitato Scientifico possono coincidere con i	
	“Referenti/Responsabili” indicati all’art. 3.	
	Sono stati nominati, dai propri enti di appartenenza, in piena autonomia ed in	
	applicazione delle proprie procedure interne, i seguenti membri:	
	1. per <b>DISAFA/DiCPS</b> : Luca Battaglini – Filippo Barbera	
	2. per <b>Eurac</b> : Andrea Membretti – Thomas Philipp Streifeneder	
	3. per <b>CREA</b> : Daniela Storti – Davide Bochicchio	
	4. <b>Membri esterni</b> : Annibale Salsa – Michele Nori	
	Le relative eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate per iscritto, ai	
	sensi dell’art. 10 dell’accordo de quo.	
	Ciascuna parte menzionata ai precedenti punti 1, 2, 3 può nominarne al	
	massimo due membri. In aggiunta, con accordo fra le parti, possono essere	
	nominati un massimo di due membri esterni. Il numero massimo complessivo	
	di membri non può essere superiore a 8.	
	Si evidenzia che DISAFA e DiCPS rappresentano l’Università di Torino, e che	
	possono nominare al massimo due membri complessivamente.	
	<b>Art. 5 – Tipologia delle azioni programmatiche</b>	
	Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente	
	realizzazione delle finalità del Protocollo, <b>DISAFA, DiCPS, CREA e EURAC</b>	
	si impegnano reciprocamente a:	
	- favorire la diffusione e lo sviluppo della pastorizia e dell’allevamento	
	estensivo degli animali in produzione zootecnica all’interno di una logica di	
	multifunzionalità;	
	- attrarre risorse umane nel settore agro-pastorale e riqualificare quelle	
	9	

	esistenti attraverso adeguati strumenti formativi;	
	- diffondere nella società la cultura legata al pastoralismo, evidenziandone la	
	modalità di gestione rispettosa dell'ambiente, parsimoniosa in termini di	
	consumo di risorse economiche ed ecologiche e che si pone a salvaguardia	
	dell'identità culturale;	
	- condividere risorse strumentali umane e finanziarie per la realizzazione di	
	programmi e progetti, nelle modalità da concordare espressamente nelle	
	specifiche convenzioni operative;	
	- partecipare a bandi competitivi nelle aree interne e attraverso i Programmi di	
	sviluppo rurale delle Regioni e PP.AA italiane.	
	L'approccio seguito per la valorizzazione della filiera zootecnica potrà essere	
	replicato per altre filiere.	
	Nella fase operativa, al fine di realizzare gli obiettivi del Protocollo sarà	
	possibile coinvolgere ulteriori soggetti pubblici e privati.	
	<b>Art. 6 – Attivazione delle azioni programmatiche</b>	
	Per la realizzazione delle attività da svolgere in collaborazione, di cui al	
	precedente articolo, ciascuna delle parti sosterrà le spese necessarie per il	
	proprio personale e per l'utilizzo delle proprie attrezzature. Per la realizzazione	
	di particolari progetti da attuare nell'ambito delle attività previste dal presente	
	Protocollo, le parti potranno prevedere la stipula di convenzioni operative, che	
	saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative	
	includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni	
	assunti reciprocamente dalle parti in causa, con particolare riferimento	
	all'utilizzazione del personale e delle strutture nell'ambito del programma di	
	10	

ricerca, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si svilupperà la collaborazione, i tempi di esecuzione e gli eventuali oneri finanziari in capo ai soggetti partecipanti.

#### **Art. 7 - Riservatezza**

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte dei propri collaboratori, impegnati nelle attività di ricerca previste dal presente Protocollo, su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta inviata alle altre Parti.

#### **Art. 8 – Tutela del background**

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna delle Parti durante l'esecuzione del presente Protocollo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

#### **Art. 9 – Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati**

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito del Protocollo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

In ogni opera o scritto o altra forma di pubblicazione dei risultati relativi alle attività realizzate nell'ambito del presente Protocollo, le Parti che abbiano attivamente contribuito, saranno debitamente menzionate.

#### **Art. 10 – Durata, modifiche e procedura di rinnovo**

Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata 4 anni.

Qualsiasi modifica del presente Protocollo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

Il Protocollo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo atto.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

#### **Art. 11 – Comunicazioni**

Ai fini del presente Protocollo le parti eleggono domicilio presso le sedi come in premessa specificate. Per eventuali comunicazioni inerenti il presente Protocollo, le parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata sono:

Dipartimenti UNITO: DISAFA E DiCPS:

[disafa@pec.unito.it](mailto:disafa@pec.unito.it) – [luca.battaglini@unito.it](mailto:luca.battaglini@unito.it)

[dcps@pec.unito.it](mailto:dcps@pec.unito.it) – [filippo.barbera@unito.it](mailto:filippo.barbera@unito.it)

UNITO - Direzione Ricerca e Terza missione:

[ateneo@pec.unito.it](mailto:ateneo@pec.unito.it) – [antonella.trombetta@unito.it](mailto:antonella.trombetta@unito.it) .

	Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA):	
	<a href="mailto:crea@pec.crea.gov.it">crea@pec.crea.gov.it</a>	
	CREA-PB: <a href="mailto:daniela.storti@crea.gov.it">daniela.storti@crea.gov.it</a>	
	CREA-ZA: <a href="mailto:za@crea.gov.it">za@crea.gov.it</a> - <a href="mailto:salvatore.claps@crea.gov.it">salvatore.claps@crea.gov.it</a>	
	EURAC: <a href="mailto:andrea.membretti@eurac.edu">andrea.membretti@eurac.edu</a>	
	<a href="mailto:administration@pec.eurac.edu">administration@pec.eurac.edu</a> - <a href="mailto:info@eurac.edu">info@eurac.edu</a>	
	La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere	
	tempestivamente comunicata agli altri Partner. Fino all'avvenuta	
	comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti	
	precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.	
	<b>Art. 12 – Trattamento dati personali</b>	
	Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o	
	comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo	
	lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle	
	finalità del Protocollo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti	
	e connessi alla stipula dello stesso.	
	Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a	
	conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla	
	protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.	
	<b>Art. 13 – Responsabilità</b>	
	Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura	
	dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose	
	dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce,	
	altresi, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente	
	13	

	Protocollo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso	
	l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.	
	<b>Art. 14 – Diritto di recesso</b>	
	Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico, di	
	sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a	
	causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere	
	unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Protocollo con un preavviso di	
	almeno 60 gg. solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC.	
	Il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.	
	<b>Art. 15 – Disciplina delle controversie</b>	
	Per ogni eventuale controversia, relativa all'interpretazione o all'esecuzione	
	del presente Protocollo che non si sia potuta definire in via amichevole, si farà	
	riferimento al Foro competente per materia e territorio.	
	<b>Art. 16 – Norme applicabili</b>	
	Il presente Protocollo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle	
	leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti	
	articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice	
	Civile.	
	<b>Art. 17 – Oneri finanziari</b>	
	Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti.	
	Ciascuna delle parti sopporterà i costi relativi all'esecuzione delle attività di	
	propria competenza, eventualmente definiti negli accordi operativi di cui all'art.	
	6.	
	<b>Art. 18 – Oneri fiscali</b>	
	14	

Il presente Protocollo, costituito da un unico originale elettronico, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Protocollo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura per complessivi Euro<sup>1</sup> 48,00 che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Il CREA chiederà a ciascun partner il rimborso, della propria parte delle spese sostenute, trasmettendo idonea documentazione.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto

per il DISAFA-UNITO

per il DiCPS-UNITO

Il Direttore

Il Direttore

Prof. Carlo Grignani

Prof.ssa Franca Roncarolo

<sup>1</sup> Per gli Accordi e le Convenzioni stipulate in maniera cartacea od in modalità informatica con firma digitale, va applicata l'imposta di bollo di euro 16,00 ogni quattro facciate o 100 righe. Cfr art. 5 D.P.R. 642/72, "Definizione di foglio e di pagina";

a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;

b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate

